



# COMUNE DI TOSSICIA

(Provincia di Teramo)

C/C P. 10741643 - C.F. 80000370678

Tel. 0861 698014 - Fax 0861 698170

E.mail: [urbanistica@comunetossicia.gov.it](mailto:urbanistica@comunetossicia.gov.it)

## Sportello unico per le attività produttive

Tossicia li 13/08/2021 prot.n. 2884

Al Sig. Francesco Specca  
Frazione Aquilano  
64049 Tossicia  
c/o

[carlo.matone@pec.commercialisti.it](mailto:carlo.matone@pec.commercialisti.it)

### SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA' -

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che :

in data 01/07/2021 ,protocollo SUAP REP\_PROV\_TE/TE-SUPRO/0032260 pervenuto all'ufficio protocollo del Comune di Tossicia in data 20/07/2021 al n. 2574, la S.V. ha segnalato l'avvio dell'attività di **"bar, ristorante e altri servizi di somministrazione di alimenti e bevande"** nei locali di proprietà del Comune di Tossicia siti ad Aquilano e censiti al Catasto urbano al fg. 9 con la part.IIa n. 794, dati in gestione alla Proloco di Aquilano per trenta anni;

**Visto che** , in relazione al disposto dell'art.10-bis della Legge 241/90, inserito dall'art. 6, comma 1) della Legge 15/2005, con lettera prot.n. 2589 del 21/07/2021, notificata via PEC in pari data, sono stati comunicati i seguenti motivi ostativi:

- 1) L'attività di cui si segnala l'apertura è in contrasto con la destinazione d'uso dell'immobile di cui si tratta autorizzato e accatastato come categoria E3 (fabbricati e costruzioni per esigenze pubbliche ) e non come edificio commerciale(C1);
- 2) Nella Convenzione del 16/07/2013 , stipulata tra il Comune di Tossicia e la proloco di Aquilano, per la realizzazione del Manufatto da destinare a "Centro di Aggregazione Giovanile" da parte della Proloco sul terreno del Comune di Tossicia, viene disposto al punto 6) che "l'uso della struttura sarà regolamentato con apposito regolamento da condividere con il Comune di Tossicia";

**Visto che** l'interessato:

Con nota del 30/02/2021 acquisita al protocollo dell'ente in data 02/08/2021 al n. 2712 ha

presentato le proprie osservazioni ;

Che le sottoelencate osservazioni non possono essere accolte per i motivi sotto ognuna riportate:

#### OSSERVAZIONE n.1

L'art.32 , comma 4, della Legge n.383 del 07/12/2000 prevede per le associazioni di promozione sociale, qual è la Proloco di Aquilano, che la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del ministero per i Lavori Pubblici 02 Aprile 1968 , pubblicato nella gazzetta ufficiale n.97 del 16 Aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”;

#### MOTIVO DEL MANCATO ACCOGLIMENTO

Le destinazioni d'uso omogenee di cui all'art.2 del dal Decreto Ministeriale del 02/04/1968, pubblicato sulla G.U. n.97 del 16/04/1968, sono le zone territoriali omogenee , ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della Legge 6 Agosto 1967, n.765, codificate dal D.M. ai fini della zonizzazione nella formazione degli strumenti urbanistici e nulla hanno a che fare con la destinazione d'uso degli immobili la quale è una classificazione che viene utilizzata per indicare dettagliatamente la funzione e le attività che possono essere svolte in uno specifico immobile;

Il cambio di destinazione d'uso di un immobile è normato dal comma 1) dell'art.23 ter del DPR 380/2001:

*“ Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:*

- a) residenziale;*
- a-bis) turistico-ricettiva;*
- b) produttiva e direzionale;*
- c) commerciale;*
- d) rurale. “*

e ai sensi del comma 2 dell'art.23-ter del DPR 380/2001 la destinazione d'uso di un immobile è stabilita dal titolo edilizio e il mutamento di destinazione d'uso da una categoria funzionale a un'altra è soggetto al rilascio apposito provvedimento da parte del Comune;

#### OSSERVAZIONE N.2

Il contenuto della convenzione tra il Comune di Tossicia e la Proloco di Aquilano, contratto di natura privatistica , non può condizionare la regolarità della SCIA per l'esercizio di un'attività consentita alla proloco, ma essere tutt'al più oggetto di contenzioso tra il Comune e la Proloco per il contenuto della stessa e la disciplina dei reciproci diritti e doveri. Tant'è che la scia trasmessa per l'avvio dell'attività, nella modulistica, non prevede l'indicazione del titolo di possesso del bene dove viene svolta l'attività e la sua allegazione.

Pertanto le contestazioni relative al contenuto del titolo di possesso del bene non possono comportare la revoca o la sospensione dell'attività, ma essere oggetto di altro procedimento non di competenza del responsabile SUAP.

In ogni caso il Regolamento previsto nella convenzione esiste ed è stato condiviso e approvato anche dal Sindaco del Comune di Tossicia, intervenuto in rappresentanza dell'ente, nell'assemblea dei soci della proloco del 28/12/2014. Il regolamento è stato approvato, senza modifiche, nell'assemblea dei soci della proloco del 28.03.2015. Successivamente a detta approvazione , il regolamento è stato sempre applicato per la messa a disposizione dei locali ai cittadini di Tossicia e allo stesso Comune, che ne hanno fatto richiesta nel corso degli anni, senza alcuna osservazione da parte del Comune.

#### MOTIVO DEL MANCATO ACCOGLIMENTO

Relativamente al primo punto dell'osservazione:

Il responsabile SUAP interviene in quanto la categoria funzionale della struttura di che trattasi è a destinazione sociale in contrasto con l'attività che vi si vuole svolgere appartenente alla categoria funzionale commerciale;.

Il responsabile SUAP interviene altresì in quanto, come stabilito nella convenzione del 16/07/2013, il Comune si è impegnato a non modificare per non meno di trenta anni la destinazione d'uso della struttura ;

Relativamente al secondo punto dell'osservazione :

La bozza del regolamento, approvata all'assemblea dei soci del 28 Dicembre 2014 , non è mai stata firmata dal Sindaco e non è mai stato trasmesso all'amministrazione comunale per la dovuta accettazione e/o approvazione;

Il regolamento definitivo " denominato "Regolamento per l'uso del "Centro di Aggregazione Giovanile, approvato all'assemblea dei soci del 28 Marzo 2015, non è mai stato firmato dal sindaco e non è mai stato trasmesso all'amministrazione comunale per la dovuta accettazione e/o approvazione;'

Ritenuto che, per rendere conforme la segnalazione prot. SUAP REP\_PROV\_TE/TE-SUPRO/0032260, l'interessato dovrà modificarla come segue:

Ottenere dall'amministrazione comunale l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso della struttura da edificio destinato ad attività sociali ad edificio destinato ad attività commerciali;

- Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

## ORDINA

Al Sig. Speca Francesco , in qualità di presidente della Proloco di Aquilano di non proseguire l'attività della segnalazione di inizio attività, prot. SUAP REP\_PROV\_TE/TE-SUPRO/0032260, pervenuto all'ufficio protocollo del Comune di Tossicia in data 20/07/2021 al n. 2574 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:


- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.- di L'Aquila

per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, ai sensi della legge 9 luglio 1910, n. 104;

*o, in alternativa*

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è L'Arch. Anna Cicconi tel. n. 0861 698014.



### Il responsabile dell'ufficio

Arch. CICCONE ANNA  
CICCONE ANNA  
13.08.2021  
09:32:24 UTC



---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


### ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
- nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li

3 AGO 2021



Il responsabile del servizio  
Arch. CICCONE ANNA